



COMUNE DI GIRIFALCO

(Prov. di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 19 Dicembre 2018

OGGETTO:	Proposta di revoca in autotutela della delibera n. 23 del 23 Ottobre 2018.
-----------------	--

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 12.20, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio, Ing. Elisabetta Ferraina.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Fratto Rita Rosina, Segretario dell'Ente, con le funzioni previste dall'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000.

All'appello nominale effettuato alle ore 12.20, risultano presenti i Sigg.ri Consiglieri come di seguito riportato:

N	COGNOME E NOME	Pres		N	COGNOME E NOME	Pres.
1	PIETRANTONIO CRISTOFARO	SI		8	ELISABETTA SESTITO	SI
2	MAURIZIO SINISCALCO	NO		9	DOMENICO IAPELLO	SI
3	ELISABETTA FERRAINA	SI		10	MARIO DEONOFRIO	SI
4	VALERIA TOLONE	NO		11	TERESA SIGNORELLO	SI
5	FERDINANDO SALVATORE COSCO	SI		12	DEFILIPPO DOMENICO	SI
6	CONCETTA PICCIONE	SI		13	LUIGI ANT. STRANIERI *	NO
7	FILIPPO GIOVANNI DE STEFANI	SI				

- Il Consigliere L.A. Stranieri ha fatto ingresso in aula alla ripresa dei lavori dopo la sospensione.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, e stante la validità della seduta di seconda convocazione, il Presidente dà inizio alla discussione dell'argomento.

Introduce il Presidente del Consiglio, facendo esplicito riferimento alla convocazione richiesta dai Consiglieri di opposizione. Il Sindaco si appella all'art. 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in relazione alla durata degli interventi, trattandosi di problematiche che sono state ampiamente discusse nell'adunanza del 23 ottobre.

Il Consigliere Signorello chiede la presenza dell'Ing. Benvenuto e del Dott. Saraceno in qualità di Responsabili che hanno espresso i relativi pareri.

Il Consiglio viene sospeso per consentire l'arrivo dell'Ing. Benvenuto. I lavori riprendono alle ore 13.20.

Interviene il Consigliere De Stefani. Cita la richiesta fatta il 09.11.2018 per l'accesso agli atti che il Sindaco aveva inviato con apposita missiva alla Procura, e per il quale accesso ha ricevuto risposta negativa. Afferma che i Consiglieri Comunali hanno diritto di conoscere tutto ciò che passa dal Protocollo, per cui ritiene che sia stato perpetrato un atto gravissimo, anche in considerazione del fatto che in campagna elettorale si è sbandierata la trasparenza. Precisa: che l'iniziativa di mandare la documentazione alla Procura non è personale del Sindaco, poiché la richiesta era contenuta nella delibera del 23 ottobre; che ad otto mesi dalle dimissioni dell'Assessore Tolone non è stato ancora nominato il nuovo Assessore al Bilancio; che i cittadini hanno diritto di sapere, poiché c'è bisogno subito dell'Assessore al Bilancio. Sulla proposta afferma che la maggioranza si è assunta la responsabilità di deliberare nonostante le perplessità esistenti. Fa riferimento alla pag. 12 della Convenzione, recante l'All. "A" (elenco opere): si decide autonomamente di intraprendere una serie di opere delle quali parecchie non hanno alcuna attinenza con la compensazione ambientale e non c'entrano con il parco eolico (es. acquedotto comunale a gravità). Il Comune non può incamerare le risorse e compiere le opere, essendo il soggetto proponente che realizza le opere di compensazione. Cita il decreto Romani, osservando che la cosa più grave è che sono state approvate una serie di misure compensative che sono definite in sede di conferenza dei servizi e previsti una serie di interventi senza seguire l'iter amministrativo corretto. Modificando la convenzione, atto propedeutico per il rilascio dell'autorizzazione, si è resa nulla l'autorizzazione data. Le opere dovevano infatti essere inserite nell'autorizzazione unica.

(Si dà atto che entra in aula il Consigliere Stranieri).

Il Consigliere De Stefani prosegue il suo intervento, affermando che al soggetto proponente è stata attribuita libertà di fare sul territorio comunale tutto ciò che vuole e ciò non è possibile.

Prende la parola il Consigliere Signorello: osserva che la bozza di Convenzione porta il nome del Sindaco e non del Responsabile. Chiede perché l'avvio del procedimento è stato fatto dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

L'Ing. Benvenuto chiarisce che l'avvio può essere fatto da qualunque Responsabile dotato di potere gestionale.

Il Consigliere Signorello prosegue richiamando il punto 2 della proposta e chiedendo spiegazioni all'Ing. Benvenuto in merito alla presunta incompatibilità dell'Avv. Genovese.

L'Ing. Benvenuto risponde che a seguito dell'esame delle carte e dalle interlocuzioni avute con l'Avv. Genovese non ha ravvisato alcuna incompatibilità.

Interviene il Consigliere Stranieri. Afferma: che ha chiesto chiarimenti all'Avv. Genovese e che ad ogni domanda questi rispondeva con sentenze di questo o quel Comune; che in Consiglio Comunale non è stata data risposta chiara alla domanda se la convenzione stipulata nel 2006 è stata stipulata legittimamente. Sottolinea il fatto che in ANCI si è posto il problema delle convenzioni approvate prima del 2010 ed è stato chiesto al Governo un pronunciamento per sanare questa situazione, anche considerando che questi impianti sono per lo più tutti in fase di ristrutturazione. Chiede come mai non è stata considerata la via che stava seguendo l'ANCI, che l'Avv. Genovese non ha mai citato. Precisa che sul sito ANCI.it si trova la richiesta del Presidente che chiede al Governo che nella legge di bilancio si tenga conto dei problemi dei Comuni che hanno sottoscritto la Convenzione prima del 2010.

Prende la parola il Sindaco. Afferma: che l'ANCI non è organo giuridico. Fa riferimento ad una sentenza pronunciata nei confronti del Comune di Ortona, prov. di Foggia: sentenza del TAR Puglia n. 737 del 24.05.2018.

Interviene il Consigliere Signorello, che ribadisce le osservazioni in merito all'incompatibilità dell'Avv. Genovese e chiede al Segretario perché non ha dato seguito a quanto dovuto in base alle segnalazioni presentate dai Consiglieri. Il Segretario risponde che non ha ritenuto sussistente l'incompatibilità.

Prende la parola il Consigliere De Stefani. Afferma: che quando è stata modificata la convenzione si è rientrati nel decreto Romani e quindi bisognava rispettare tale normativa.

L'Ing. Benvenuto fornisce chiarimenti in merito alle opere di compensazione ambientale, facendo riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale inerente il Parco Eolico.

Prende la parola il Sindaco. Osserva che dagli atti compiuti scaturiscono due ordini di benefici: diritti di superficie e misure compensative. Nell'accordo recepito dal Collegio Arbitrale è prevista una somma che viene erogata al Comune e che l'Ente può utilizzare liberamente (100.000 € già erogati).

Interviene il Consigliere Stranieri. Afferma che nessuno nega le sentenze pronunciate in materia e che tuttavia i Sindaci avveduti insieme all'ANCI stanno elaborato la soluzione al problema. Quindi esisteva l'alternativa. Chiede all'Ing. Benvenuto se i contratti stipulati dalla società con i privati alla scadenza sono ridiscutibili. L'Ing. Benvenuto risponde affermativamente.

Prende la parola il Consigliere Signorello, contestando la gestione delle elargizioni di contributi alle famiglie indigenti, che dovrebbero tener conto di tutte le entrate che i beneficiari percepiscono (es. REI).

L'Assessore Sestito prende la parola sottolineando il fatto che coloro che percepiscono il REI sono i soggetti più vulnerabili e avrebbero comunque diritto.

Il Segretario precisa che sono stati fatti gli incroci escludendo dal beneficio coloro che fruiscono del REI. Il Consigliere Signorello replica affermando che quanto detto dall'Assessore potrebbe essere accettabile se i fondi fossero sufficienti per tutti. Propone di destinare nel triennio 500.000 € delle entrate patrimoniali ai contributi per le famiglie indigenti.

Riprende la parola il Consigliere Stranieri: riferisce che dal 2017 al MISE c'è un tavolo operativo con l'Associazione che raggruppa le Società produttrici di energia. Si poteva pertanto aspettare che queste iniziative giungessero ad un accordo.

Interviene nuovamente il Consigliere De Stefani. Afferma che, al di là di chi ha convocato questo Consiglio, ritiene positivo che si siano riproposte le relative questioni. Sette ore sono anche poche per sviscerare tali problematiche. Invece ancora una volta si è gestita la cosa in maniera arrogante e prepotente. Deplora gli atteggiamenti del Presidente sin dall'inizio della seduta, che danno alquanto fastidio poiché ella dovrebbe svolgere le sue funzioni in maniera neutrale ed invece si è appiattita alle decisioni della maggioranza. Ribadisce le questioni già sollevate: incompatibilità del Presidente, autorizzazione unica non valida, incompatibilità dell'Avv. Genovese, mancanza di copertura finanziaria per compensare gli arbitri, mancanza di parere amministrativo. Dichiaro di abbandonare l'aula per una questione di correttezza. Abbandona quindi l'aula.

Il Sindaco dà lettura dell'art. 78 TUEL e sottolinea il fatto che il Consigliere De Stefani avrebbe dovuto astenersi anche dal partecipare alla discussione.

Prende la parola il Consigliere Deonofrio. Anticipa l'apertura di un procedimento nei confronti del segretario comunale per la conduzione della pratica relativa alla nomina dell'Avv. Genovese. Chiede che venga valutata la possibilità di svolgere la Conferenza dei Servizi per garantire un corretto iter amministrativo.

Replica il Consigliere Stranieri per ribadire tutti i dubbi già sollevati dall'Ing. De Stefani e dichiara di non potersi spiegare perché è stato negato l'accesso agli atti sul fascicolo inviato alla Procura.

Il Presidente del Consiglio svolge il seguente intervento: "Ho ritenuto opportuno convocare il Consiglio Comunale richiestomi da 1/5 dei consiglieri perchè se da una parte il ruolo me lo impone, d'altro canto sono convinta che questa sia la sede consona e adatta per dare voce ai consiglieri stessi anche quando non lo meritano perchè vedete la strumentalizzazione non è più dietro l'angolo, è lapalissiana.

Da un'attenta analisi infatti della proposta di delibera oggetto dell'ordine del giorno voluto dalla minoranza emergono (perchè sono palesi) un elenco di irregolarità, prima fra tutte l'assenza totale di nuovi elementi necessari per aprire la discussione. Tutte le incongruenze sollevate sono state ampiamente discusse nel consiglio comunale del 23 ottobre, un consiglio comunale durato circa 7 ore in cui alcuni consiglieri comunali si sono ampiamente dilettrati in arringhe, accuse, supposizioni per poi abbandonare l'aula negandosi l'opportunità di dare un senso (una forma) a tutta la loro discussione, venendo meno a quello

che dovrebbe essere il ruolo del consigliere comunale che qui è chiamato a rappresentare i cittadini e non se stesso. Cosa è cambiato per i consiglieri di minoranza da ottobre a novembre ?

Altra contraddizione fondamentale è la differenza sostanziale tra revoca ed annullamento. E' nota e chiara la distinzione tra annullamento (art. 21-nonies L. n.241/1990) e revoca (art. 21-quinquies L. n.241/1990): con il primo, l'amministrazione rimuove il provvedimento inficiato da violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere; con la revoca l'amministrazione procede ad una nuova ponderazione dell'interesse pubblico alla sopravvivenza del provvedimento, indipendentemente dall'esistenza di vizi di legittimità. E' diversa la temporalità degli effetti di entrambe. L'efficacia che il provvedimento di annullamento dispiega nei confronti dell'atto annullato ha una specifica potenzialità retroattiva, che colloca ex tunc l'effetto di annullamento sull'atto invalido.

Fenomeno completamente diverso è quello dell'effetto di revoca e del provvedimento di revoca. L'efficacia del provvedimento di revoca sull'atto revocando, poi revocato, non ha forza retroattiva ma ex nunc. Quindi una revoca che non distrugge il provvedimento divenuto inopportuno sin dalla sua origine, ma solo pro futuro.

L'oggetto della proposta dei consiglieri di minoranza chiede la revoca in autotutela nel deliberato si chiede di annullare. Inoltre (nei pareri espressi dai responsabili) viene messo in evidenza come è errato parlare di revoca anche perchè l'applicazione di tale istituto prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità. Quanta superficialità nel redigere un atto così importante che danneggia la cosa pubblica. E redigere è un concetto inappropriato considerando che buona parte del corpo della delibera è stato copiato e incollato dal sito www.mauriziolucca.com. L'avv. Lucca sono certa sarà il Segretario Generale più bravo d'Italia (vedi: I pareri obbligatori di regolarità tecnica e contabile) resta comunque il fatto che la delibera è un puzzle di copia ed incolla.

Aggiungo una delibera copia ed incolla corredata da pareri sfavorevoli , non so se l'avv. Lucca sarebbe d'accordo.

Il Consiglio e la Giunta approvando una proposta di deliberazione in presenza di pareri negativi espressi dai funzionari competenti si addossano una rilevante responsabilità, amministrativa e contabile.

I pareri sfavorevoli a firma dei responsabili di area interessati, in questo caso, vengono ampiamente motivati. Vengono esaminati i punti ampiamente discussi nel consiglio comunale di ottobre.

E vogliamo parlare di interesse della cosa pubblica? Bene, la revoca in autotutela della Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2018 avrebbe quale effetto il venir meno degli equilibri di bilancio che non potrebbero essere ripristinati perchè l'ultima data utile per apportare variazioni di bilancio è il 30.11.2018. Questo vorrebbe dire congelare l'attività amministrativa. E a prescindere da quanto alcuni si augurano o possono pensare, non è una sconfitta del sindaco Cristofaro, del presidente del Consiglio o della Giunta

è una sconfitta per Girifalco. Questo vuol dire per alcuni consiglieri comunali ed ex amministratori voler bene alla propria comunità ovvero sacrificarla per un capriccio o per qualche fine meno nobile.

Detto questo faccio appello alla coscienza individuale e politica dei consiglieri comunali presenti perchè è il ruolo che ci chiede di essere responsabili e che ci chiede di essere anche coraggiosi, perchè questo territorio merita di godere finalmente di tutti quei benefici che per anni gli sono stati negati.

Terminati gli interventi, il Presidente indice la votazione sulla proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri di opposizione;

all'esito della votazione, che ottiene n. 4 voti favorevoli (consiglieri di opposizione), 6 voti sfavorevoli,

IL CONSIGLIO COMUNALE

NON APPROVA

la “proposta di revoca in autotutela della delibera n. 23 del 23 Ottobre 2018”.

Allegati:

- A) proposta di revoca in autotutela della delibera n. 23 del 23 Ottobre 2018.
- B) pareri dei responsabili dei servizi.
- C) fascicolo di cui il Consigliere Stranieri ha chiesto l'allegazione (documentazione ANCI)

ALL. "A" >

Al Presidente del Consiglio comunale
ing. Elisabetta Ferraina

COMUNE DI GIRIFALCO
27 NOV. 2018
Ricevuto il _____ N. 10524
Registrato il _____
Cat. _____ Class. _____ Fasc. _____

Oggetto: Convocazione Consiglio comunale urgente e straordinario .

I sottoscritti consiglieri Luigi Antonio Stranieri, capogruppo dei "Cittadini liberi e attivi", Mario Deonofrio, capogruppo dei "Democratici", Teresa Signorello, Domenico Defilippo, in base a quanto previsto dal regolamento comune di Girifalco per il funzionamento del Consiglio Comunale art 16 comma 1, dallo statuto del Comune di Girifalco art 10 comma 4 e dal TUEL, chiedono

la convocazione di un Consiglio comunale urgente e straordinario , Con il seguente punto all'ordine del giorno:

1)Revoca in autotutela della delibera n.23 del 23 Ottobre 2018 avente in oggetto:"Approvazione schema accordo transattivo e schema di convenzione tra il Comune di Girifalco e la Societa Parco Eolico Girifalco S.r.l. per l'individuazione e la determinazione delle misure compensative da attuare a favore del Comune da parte della Societa." , pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente il 6 Novembre 2018.

Distinti Saluti

Girifalco li 26.11.2018

DEONOFRIO MARIO
SIGNORELLO TERESA
DEFILIPPO DOMENICO
STRANIERI LUIGI

FIRME




Al Presidente del Consiglio comunale
ing. Elisabetta Ferraina

Oggetto: allegato a norma del regolamento Comune di Girifalco per il funzionamento del Consiglio Comunale, art 16 comma 2. ,

Si richiede la revoca in autotutela della delibera n.23 del 23 Ottobre 2018 avente in oggetto: "Approvazione schema accordo transattivo e schema di convenzione tra il Comune di Girifalco e la Società Parco Eolico Girifalco S.r.l. per l'individuazione e la determinazione delle misure compensative da attuare a favore del Comune da parte della Società.", pubblicata sull'albo pretorio dell'Ente il 6 Novembre 2018, in quanto tale deliberato risulta aggravato dalle seguenti incongruenze :

- 1) nullità del giudizio arbitrale per mancanza della preventiva autorizzazione dell'organo esecutivo alla sua attivazione, con conseguente irrilevanza di quanto nello stesso dedotto, prodotto e concluso;
- 2) Incompatibilità del legale nominato per la tutela dell'Ente;
- 3) Nullità dell'atto deliberativo adottato con votazione favorevole di consigliere comunale avente obbligo di astensione per incompatibilità nascente dall'interesse diretto all'oggetto del deliberato;
- 4) mancanza di parere tecnico al deliberato;

Distinti saluti Girifalco, 26.11.2018

DEONOFRIO MARIO
SIGNORELLO TERESA
DEFILIPPO DOMENICO
STRANIERI LUIGI

Firme


2

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che in data 12.4.2006, il Comune di Girifalco è stata stipulata, con la Società Parco Eolico Girifalco s.r.l. apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti presenti e futuri per la realizzazione ed il successivo esercizio di una centrale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica avente una potenza massima di circa 44 MW nel territorio del comune di Girifalco ed in generale di tutte le relative opere accessorie e di collegamento e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento del Parco Eolico";
- che la sopra citata convenzione prevedeva, tra l'altro, in favore del Comune di Girifalco, la corresponsione, per tutta la durata del contratto, di un canone annuo pari al 50% dell'utile lordo e comunque non inferiore al 10% dei ricavi provenienti dalla cessione dell'energia elettrica e dei relativi ai certificati verdi al netto dell'iva applicabile;
- che realizzato il Parco Eolico ed attivato l'impianto, la Società non ha mai provveduto all'adempimento della propria obbligazione in ragione dell'intervenuta modifica della normativa in materia, dettata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/9/2010 contenente le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- che a fronte dell'inadempimento, il Comune di Girifalco, dopo aver più volte intimato il pagamento di quanto dovuto, ha attivato ogni azione tesa al recupero, sia sul fronte giudiziario, procedendo alla richiesta di ingiunzione di pagamento per il canone derivante dalla concessione del diritto di superficie, sia azionando, in data 8/5/2017 domanda di arbitrato previsto convenzionalmente;
- stante la lungaggine del procedimento di recupero, l'andamento del giudizio arbitrale, i pareri degli arbitri e legali dell'Ente, è stata avanzata proposta transattiva di ogni pretesa dedotta;
- che con delibera n. 23 del 23/10/2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'atto transattivo proposto a **definizione del giudizio arbitrale**;
- che l'atto sopra indicato si appalesa illegittimo sotto innumerevoli aspetti che impongono la sua revoca in autotutela;
- che, infatti, in specie, possono essere delineate le seguenti illegittimità:

a) nullità del giudizio arbitrale per mancanza della preventiva autorizzazione dell'organo esecutivo alla sua attivazione, con conseguente irrilevanza di quanto nello stesso dedotto, prodotto e concluso.

In merito, infatti, il giudizio arbitrale avviato in data 24/4/2018 non è stato preceduto dalla obbligatoria autorizzazione della Giunta Comunale. Il divieto è stato introdotto dalla legge 190 / 2012 ed è un divieto che coinvolge direttamente la possibilità di devolvere ad arbitri controversie concernenti contratti pubblici, indipendentemente dal fatto che la arbitrabilità della controversia sia stata prevista in un contratto già concluso alla data di entrata in vigore della legge. Solo in un simile contesto - in cui, cioè, si coinvolgono nell'operatività del divieto anche rapporti già in corso di esecuzione - ha senso, infatti, porsi il problema di definirne temporalmente l'area di operatività. Un problema, questo, che il legislatore ha, allora, risolto appunto limitando la salvezza della competenza arbitrale solo ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della legge, o (i) il mandato agli Arbitri per la definizione della lite fosse stato già espressamente "conferito" (ossia ai casi in cui il giudizio arbitrale fosse già, a tutti gli effetti, pendente), ovvero (ii) l'arbitrato fosse stato

comunque già "autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione"; il che vale a dire qualora la controversia fosse stata già in atto e l'Amministrazione avesse comunque, in qualche modo anche rinnovato, prima della data di entrata in vigore della legge, la volontà di compromettere in arbitri la soluzione della controversia nel momento in cui questa, lungi dall'essere meramente ipotetica, aveva assunto profili di attualità. Ritiene, infatti, il Collegio che la lamentata retroattività della norma in realtà non sussista. Come del resto rilevato anche nella citata sentenza 108/2015 della Corte Costituzionale, con valutazione che la maggioranza degli Arbitri stima pienamente condivisibile, il *ius superveniens*, consistente nel divieto di deferire le controversie ad Arbitri **senza una preventiva e motivata autorizzazione**, non ha l'effetto di rendere nulle in via retroattiva le clausole compromissorie originariamente inserite nei contratti, bensì quello di sancirne l'inefficacia per il futuro, in applicazione del principio, espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la nullità di un contratto o di una sua singola clausola, prevista da una norma limitativa dell'autonomia contrattuale che sopravvenga nel corso di esecuzione di un rapporto, **incide sul rapporto medesimo**, non consentendo la produzione di ulteriori effetti, sicché il contratto o la sua singola clausola si devono ritenere non più operanti.

2. La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione n. 6 del 18 aprile 2013, nel fornire indicazioni interpretative riguardo alle modifiche normative introdotte dalla Legge 190/2012 in materia di arbitrato, ha affermato che *«La disposizione del comma 19 deve essere interpretata come diretta a porre, rispetto all'originario contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti, essendo assente una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa, sicché la clausola compromissoria contrattualmente prevista risulta sostanzialmente privata della relativa operatività. Ciò che determina, in assenza di previa autorizzazione dell'organo di governo (non prevista dalla normativa previgente), la sopravvenuta nullità delle clausole compromissorie contenute nei bandi di gara antecedenti all'entrata in vigore della norma, con salvezza dei soli arbitrati già conferiti o autorizzati prima di detta data (art. 1, comma 25), laddove per arbitrato conferito deve intendersi quello in cui l'ente abbia operato la designazione (con conseguente accettazione) dell'arbitro; per arbitrato autorizzato deve, invece, intendersi l'arbitrato per il quale, prima dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012, sia intervenuto il consenso dell'ente di appartenenza dell'arbitro, se del caso da parte dell'organo di autogoverno»*. Le considerazioni svolte depongono, dunque, ad avviso della maggioranza degli Arbitri, nel senso dell'incompetenza del Collegio a conoscere della presente controversia, appunto per la sopravvenuta inoperatività della clausola compromissoria.

2) Incompatibilità del legale nominato per la tutela dell'Ente.

Per come già eccepito dalla componente di minoranza del Consiglio Comunale, l'incarico è stato conferito in violazione delle norme contenute nel disciplinare di affidamento che espressamente prevedeva l'inesistenza di rapporti pregressi con l'Amministrazione, a fronte, a contrario, della sussistenza di precedenti rapporti creditorî conflittuali nei confronti del Comune.

3) Nullità dell'atto deliberativo adottato con votazione favorevole di consigliere comunale avente obbligo di astensione per incompatibilità nascente dall'interesse diretto all'oggetto del deliberato.

L'obbligo di astensione dei consiglieri comunali, trova compiuta regolamentazione nel nostro ordinamento da tempo assai risalente ed in particolare:

· l'art. 290, comma 1, R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, recante «Approvazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale» stabiliva che «i consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi»;

- Analoga previsione era contenuta nell'art. 279, R.D. 3 marzo 1934, n. 383;

- Tali disposizioni sono state costantemente ripetute (con diversa formulazione, ovviamente, ma con identica sostanza), in tutta la normativa diretta, nel prosieguo del tempo, a disciplinare l'ordinamento degli Enti locali (cfr. L. 8 giugno 1990, n. 142; art. 19, comma 1, L. 3 agosto 1999, n. 265) e poi trasfusa nell'attuale art. 78, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), il quale, per quanto qui di interesse, ha previsto che gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri

Avuto riguardo alla citata ultima disposizione, di cui all'art. 78 del TUEL, è stato evidenziato come seppure la norma si riferisca al dovere di astensione alla discussione ed alla votazione di delibere, e non contempli l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze, la giurisprudenza ha mantenuto un'interpretazione rigorosa dell'obbligo in questione, costituendo punti fermi:

a) il rinvenire il fondamento dell'obbligo nell'art. 97 Cost., a garanzia della trasparenza imparzialità dell'azione amministrativa;

b) il rinvenire nel divieto una regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni, e ricorre ogniqualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la scelta effettuata risulti nel concreto, la più corrispondente all'interesse pubblico;

c) la rilevanza del vizio procedurale, che prescinde dal contenuto intrinseco degli atti impugnati, ma che, coinvolgendo il funzionamento del consiglio (la sua composizione), interferisce inevitabilmente con la regolarità della dialettica interna all'organo e, di conseguenza, sulla corretta esplicazione delle prerogative dei consiglieri legittimati a partecipare alla discussione e al voto, determinando per tale via la illegittimità del deliberato ogniqualvolta i membri incompatibili non soltanto siano stati presenti, ma abbiano altresì espresso voto favorevole alla delibera;

d) il fatto che l'obbligo di astensione degli amministratori locali operi a prescindere dall'applicazione della c.d. prova di resistenza, poiché implica che l'amministrazione (il consigliere comunale nel caso in esame) non deve prendere comunque parte alla deliberazione né partecipare alla discussione, per non influenzarne l'esito.

A sostegno di quanto sopra evidenziato sussistono pronunce esplicite in tal senso dalla Corte dei Conti, fra tutte Corte dei conti-Sardegna, Sez. giurisdiz., Sent., 7 marzo 2017, n. 26 "il dovere di astensione era specifico obbligo da parte del Consigliere, connotando la sua condotta come gravemente colposa, risulta irrilevante la difesa atta a sostenere l'ininfluenza del suo voto, essendo stata la deliberazione approvata da tutti i consiglieri comunali, in considerazione dell'aspetto rilevante secondo il quale la condotta foriera di danno erariale deve essere valutata ex ante, ossia a prescindere dall'esito successivo avuto con il voto".

La posizione del Presidente del Consiglio appare chiaramente in contrasto con la normativa vigente.

4) manca di parere tecnico al deliberato.

Il deliberato del Consiglio Comunale è privo del parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area Amministrativa che, fra l'altro, è l'Area che ha trattato ed affidato il procedimento diretto all'attivazione del giudizio di arbitrato. .

La funzione del parere espresso su una proposta di provvedimento da sottoporre alla Giunta o al Consiglio è, oltre a quella di individuare, nei funzionari che lo formulano, i responsabili in via amministrativa e contabile, eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, delle decisioni assunte, di assolvere ad una funzione responsabilizzante del funzionario che li formula e pertanto, se resi da un organo diverso da quello previsto, non determinano un vizio del provvedimento ma la traslazione di eventuali conseguenze in termini amministrativi e contabili in capo all'organo che li ha espressi.

I pareri dei responsabili dei servizi delineano *ex se* l'organizzazione della struttura amministrativa e inquadrano il regime delle competenze (*ex* comma 1, art. 97 Cost. *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge"*), raffigurando un modello incentrato sui responsabili degli uffici con le competenze definite dall'art. 107 del Tuel, con il segretario comunale a cui sono affidati i compiti di sovrintendere allo svolgimento delle loro funzioni e il coordinamento della loro attività (*ex* comma 4, dell'art. 97 del Tuel).

I pareri, quindi, si inseriscono nell'attività discrezionale (consultiva) e precisamente in quella fase di giudizio ove vengono analizzati i fatti e gli interessi coinvolti nel procedimento, distinguendosi dalla fase della volontà in cui si concreta la scelta degli interessi, quest'ultima a cura degli organi elettivi.

L'insieme del perimetro normativo conduce a ritenere che nella prima fase, prodromica alla successiva fase costitutiva o decisoria, si inseriscono i pareri obbligatori di regolarità tecnica e qualora siano presenti riflessi diretti sulle finanze dell'ente (impegno di spesa o diminuzione di entrata) è indispensabile acquisire anche il parere del responsabile di ragioneria (ovvero, dall'area economico – finanziaria).

L'articolo 49 del Tuel (e prima ancora l'art. 53, della legge n. 142/1990), abolito il parere di legittimità del segretario comunale, dispone in chiaro l'intento di garantire l'azione amministrativa con la presenza di un accertamento tecnico sugli atti degli organi elettivi; un accertamento di regolarità del provvedimento alle discipline tecniche del settore di riferimento del provvedimento decisivo, senza alcuna interferenza sul momento volitivo, in quanto il responsabile del servizio si limita ad effettuare un giudizio intrapreso sulla base delle sole regole tecniche, ed effettuata l'istruttoria, non residuano spazi ulteriori di discrezionalità.

Questo modello istruttorio viene confermato dall'innesto, ad opera del d.l. n. 174/2012 (*ex* art. 3 *"Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali"*), del nuovo art. 147 *bis* *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*, quando dispone, al primo comma, che *"il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria"*.

Tale attività si esternalizza sotto il profilo della discrezionalità tecnica priva di valutazioni di interessi di merito, dato che si risolve in un'attività di giudizio, condotta attraverso la sola acquisizione e valutazione di dati della realtà.

In termini diversi, si esprimerebbe in una mera attività di acquisizione di scienza o di manifestazione di giudizio, da contrapporsi alla manifestazione di volontà che, invece, contraddistingue la discrezionalità amministrativa affidata agli organi di governo dell'Ente locale: nella discrezionalità amministrativa persiste un margine di scelta della soluzione da adottare, mentre in quella tecnica si tratta di una mera attività ricognitiva e vincolata, senza comunque ignorare che, nel campo dell'applicazione delle norme tecniche, occorre permanentemente distinguere – con stretta lettura – fra legittimità e merito, nonché fra regole tecniche indefettibili e giudizi tecnici opinabili.

La lettura combinata dall'art. 49 e 147 *bis* del Tuel rappresenta il completamento di un'attività istruttoria che non si limita a verificare l'attendibilità tecnica della soluzione proposta ma involge l'insieme del procedimento amministrativo, coprendo e inglobando le regole sia tecniche, di un determinato settore amministrativo, che quelle generali, dell'azione amministrativa *tout court*.

Il parere del responsabile di ragioneria, invece è volto a garantire il rispetto del principio di integrità del bilancio ed il suo effettivo equilibrio, ricomprendendovi anche la liceità della spesa, estesa ai profili di compatibilità della spesa con gli interessi dell'Ente locale e di congruità del mezzo prescelto in rapporto ai fini dichiarati, attestando la disponibilità concreta della provvista.

È utile rammentare che il parere obbligatorio, non vincolante, si inserisce fra gli atti preparatori del procedimento cui è finalizzato, impedendo al responsabile del servizio di sottrarsi da tale incombenza a meno che non sia direttamente interessato (cd. conflitto di interessi) all'atto di adozione.

Il mancato inserimento dei pareri negli atti deliberativi, secondo un orientamento giurisprudenziale, non costituisce requisito di legittimità cui fanno riferimento, configurando la mancanza come mera irregolarità in ragione della funzione propria dei pareri diretti ad individuare – sul piano formale – i responsabili, nei funzionari che li formano, eventualmente in solido con i componenti degli organi politici, in via amministrativa e contabile, ammettendo (da alcuni) una loro integrazione a posteriori al fine di sanare una situazione di originaria mancanza.

L'assenza di pareri negli atti deliberativi rappresenta una mera irregolarità, allorquando non si contesta l'effettiva esistenza dei pareri medesimi; ciò senza contare che è stato anche puntualizzato nel prevedere la necessità dei pareri del responsabile del servizio interessato, del responsabile di ragioneria nonché (nel sistema anteriore alla legge 15 maggio 1997, n. 127) del segretario comunale, non pone alcun limite alla potestà deliberante della Giunta e del Consiglio comunale, che possono liberamente disporre del contenuto delle proposte di deliberazione, dopo che su queste ultime sia stato acquisito, quale elemento formale dell'iter procedimentale, il parere dei predetti organi tecnici.

È il caso di rilevare che la mancanza potrebbe tutt'al più rilevare sotto il profilo della carenza istruttoria del provvedimento, ovvero sulla corretta formazione della volontà dell'Amministrazione: i pareri rilevano solo sul piano interno, pertanto, la loro assenza si traduce in una mera irregolarità e non ridonda in un vizio di legittimità.

Si può concludere che il mancato rilascio dei pareri prescritti dall'art 49 del Tuel non avrebbe riflessi sul piano della legittimità della delibera.

In verità, tale orientamento è stato recentemente disatteso (modificato), partendo dai richiami giurisprudenziali prevalenti, secondo i quali la mancanza dei pareri di regolarità tecnica e di contabilità costituirebbero una *"mera irregolarità"*, si inverte la tendenza e si attribuisce allo stesso, mediante il richiamo coordinato all'art. 147 bis del d.l. n. 174/2012 e l'art. 49 Tuel per la sua obbligatorietà procedimentale, una valenza legittimante dell'intera azione amministrativa.

In sintesi, la *"mera irregolarità"* (in generale) è praticabile, annota la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna (11 aprile 2017, n. 62), solo in presenza di una *"lieve anomalia"* del provvedimento (un cd. vizio marginale), *"allorché la diversità della forma o la non perfetta osservanza di un adempimento endoprocedimentale non siano tali da impedire il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico tutelato dalla norma. Ciò non sembra potersi affermare lì ove manchino i pareri di regolarità tecnica e contabile"*; diversamente, i pareri di regolarità tecnica costituiscono atti procedimentali obbligatori, posti al centro del sistema ordinamentale degli Enti locali, anche per sopperire alla mancanza di competenza tecnica degli organi elettivi, soprattutto dopo gli ultimi innesti normativi (ex art. 147 bis del Tuel, ad opera del d.l. n. 174/2012) che affidano ai responsabili dei servizi un ruolo centrale nella tutela della regolarità e correttezza amministrativa.

Si giunge, quindi, in modo innovativo a ritenere che i pareri di regolarità tecnica e contabile devono necessariamente essere presenti nella proposta di deliberazione (salvo il caso di atti di mero indirizzo) pena l'illegittimità del provvedimento amministrativo, costituendo i presupposti giuridici necessari richiesti e voluti dal legislatore; effetti giuridici riconosciuti per la loro funzione di garanzia: la loro mancanza impedisce il concreto raggiungimento dell'interesse pubblico – volta per volta – tutelato dalle norme, ridisegnando un

consolidato orientamento giurisprudenziale che non mancherà di presentare ulteriori motivi di riflessione sugli effetti sostanziali dei pareri e della connessa responsabilità politica).

Per tutto quanto esposto

Richiamata la legge 241/1990 in tema di revoca in autotutela degli atti amministrativi illegittimi

Dato atto che nel caso di specie sussiste la obbligatorietà dell'azione di annullamento che non si trova solo *in re ipsa* nell'esigenza di ripristinare la legalità violata ma in quanto sussistono anche specifiche "*ragioni di interesse pubblico*", consistenti negli interessi economici scaturenti dall'atto e dalla inefficacia dello stesso per effetto delle illegittimità insanabili aventi anche rilievo di danno erariale ed in specie, rinvenibile nell'art 11 dell 'accordo transattivo; e quantificabile in euro venticinquemilioni circa. L'atto transattivo prevede nei trenta anni di durata della convenzione un importo pari a 5.956 462,00, secondo la vecchia convenzione una cifra superiore è maturata già fino al 2016 e cioè 6.785171,00 leggendo i bilanci pubblicati dalla società.

Visto il TUEL

Visti gli atti del fascicolo

Vista la deliberazione del C.C. n. 23/2018;

Vista la Legge 241/1990

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile richiesti ai rispettivi responsabili per quanto di competenza;

Con voti _____ resi anche successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto,

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale nel presente deliberato e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;

Di annullare, per come in effetti annulla, per le ragioni sopra richiamate, il proprio atto deliberativo n. 23 del 23/10/2018;

Stante la necessità di far scaturire gli effetti immediati dell'annullamento onde evitare l'aggravarsi dei possibili danni, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Handwritten signatures of several officials, including the Mayor (Sindaco) and the Council President (Presidente del Consiglio), followed by a circled number 8.

ALL. "B"

Oggetto: richiesta dei pareri di regolarità tecnica, contabile ed amministrativa sulla proposta di revoca in autotutela della delibera n. 23 del 23 Ottobre 2018. Deposito pareri prescritti dall'art. 49 comma 1° D. Lgs. n. 267/2000.

Va detto in via preliminare che si ritiene inconferente ed erronea la stessa qualificazione della proposta in oggetto, che propone la "revoca", istituto che non si attaglia affatto alle argomentazioni ivi svolte, tese a rilevare le presunte ragioni dell'illegittimità dell'atto deliberativo per il quale si chiede l'adozione del provvedimento di secondo grado da emanare in via di autotutela.

L'istituto della revoca è previsto e regolato dall'art. 21-quinquies, l. n. 241/90, secondo cui "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

E' evidente che l'applicazione di tale istituto prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità.

Inoltre la revoca produce effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti dal provvedimento revocato, e fa sorgere eventualmente un obbligo di indennizzo in capo alla P.A., che apre la via alla possibilità di una richiesta risarcitoria in caso di revoca illegittima.

Detto ciò, si passa all'esame dei singoli punti in cui è articolata la proposta.

1) nullità del giudizio arbitrale per mancanza della preventiva autorizzazione dell'organo esecutivo alla sua attivazione, con conseguente irrilevanza di quanto nello stesso dedotto, prodotto e concluso.

Nella determinazione AVCP n. 6 del 18 dicembre 2013 l'Autorità affronta il problema dell'inclusione nel potere di previa autorizzazione, riconosciuto all'organo di governo, anche del potere di convalidare, motivando espressamente, le clausole arbitrali già inserite nei bandi per gli arbitrati non ricadenti nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 25.

Nel silenzio della norma, osserva l'Autorità, tale aspetto appare particolarmente critico, anche in relazione all'incidenza sull'autonomia negoziale delle parti: se da un lato l'impossibilità di convalidare le pregresse clausole compromissorie può ritenersi conforme alla ratio della novella, intesa a limitare il ricorso all'arbitrato, dall'altro, l'impossibilità di convalidare le pregresse clausole compromissorie da parte dell'organo di governo si porrebbe in contrasto con il potere espressamente riconosciuto a quest'ultimo di contemplarle pro futuro.

Onde evitare un'irragionevole disparità di trattamento tra i contratti futuri, per i quali è sempre possibile rendere l'autorizzazione, in conformità al comma 19, dell'art.1 della legge n. 190/2012, ed i contratti in corso, in ordine ai quali i relativi bandi di gara rechino clausole arbitrali (pur in assenza dell'autorizzazione alla data di entrata in vigore della legge sopra richiamata), l'Autorità ritiene ammissibile, anche per quest'ultimi il rilascio di un'autorizzazione a posteriori.

Tale autorizzazione, ovviamente, oltre che espressa, può senz'altro desumersi da *facta concludentia*.

Si pensi all'atto deliberativo della Giunta Comunale di Girifalco n. 76 del 29 marzo 2017, con il quale l'Amministrazione Comunale ha proceduto all'individuazione e nomina del componente in seno al Collegio Arbitrale.

2) incompatibilità del legale nominato per la tutela dell'Ente.

Nell'adunanza consiliare del 23 Ottobre 2018 l'Avv. Vincenzo Genovese ha fornito tutti i chiarimenti richiesti nei diversi interventi dei Consiglieri Comunali su ogni punto della problematica in esame, a fronte dei quali chiarimenti non è stato eccepito alcunchè, né nell'attuale proposta di cui all'oggetto sono stati adottati elementi nuovi e diversi rispetto a quanto ivi discusso.

3) nullità dell'atto deliberativo adottato con votazione favorevole di consigliere comunale avente l'obbligo di astensione per incompatibilità nascente dall'interesse diretto all'oggetto del deliberato.

Nell'apposito parere espresso dal Segretario Comunale su richiesta del Presidente del Consiglio, reso noto a tutti i Consiglieri, ed a conclusione delle argomentazioni ivi esposte, si esclude che nel caso di

specie sussista una correlazione immediata e diretta, sotto il profilo eziologico o in prospettiva teleologica, fra il contenuto dell'adottanda deliberazione del C.C. e l'interesse (peraltro circoscritto ad un singolo rapporto di natura prettamente privatistica) facente capo ad un parente del Consigliere - Presidente del Consiglio Comunale.

4) mancanza di parere tecnico al deliberato.

Con l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 23 del 23 Ottobre 2018 è stata approvata una proposta debitamente corredata, sin dal momento del suo deposito agli atti all'ordine del giorno, e nel rispetto del regolamento vigente, dei pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

A tal proposito giova precisare che, a mente dell'art. 9 del vigente regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, *"Ai Responsabili compete, in base alle funzioni assegnate alle diverse aree:*

a) l'emanazione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e relativo alle attribuzioni della struttura cui sono preposti e agli obiettivi assegnati dal Piano degli obiettivi e delle risorse." Ed inoltre, *"6. Spetta ai Responsabili l'espressione dei pareri sulle proposte di deliberazioni, che non siano mero atto di indirizzo, nelle materie di competenza della rispettiva area"*. Orbene, la materia del Parco Eolico rientra, appunto, nelle funzioni attribuite all'Area Tecnica.

Va inoltre sottolineato che l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 non prevede un parere amministrativo ma solo il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato, a meno che per parere amministrativo non si intenda il parere di legittimità del segretario comunale, espunto dall'ordinamento giuridico da oltre un ventennio.

Per quanto sopra esposto, redatto con il supporto della consulenza giuridica del Segretario Comunale, si esprime parere sfavorevole sulla proposta in oggetto

IL RESPONSABILE AREA TECNICA : Ing. Maurizio Benvenuto



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA : Dott. Salvatore Saraceno

VEDI ALLEGATO

IL SEGRETARIO COMUNALE (non esprime parere)

Dott.ssa Fratto Rita Rosina



PARERE CONTABILE

In relazione alla richiesta di parere contabile sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale per la revoca in autotutela della delibera n. 23 del 23 ottobre 2018 avente ad oggetto "Approvazione schema accordo transattivo e schema di convenzione tra il Comune di Girifalco e la società Parco Eolico Girifalco Srl per l'individuazione e la determinazione delle misure compensative da attuare a favore del comune da parte della società" si rappresenta quanto di seguito.

L'approvazione della deliberazione del C.C. n. 23/2018; oltre agli effetti contabili che produrrà per le annualità 2019 e successive riguardo ai quali non sono state apportate modifiche al bilancio di previsione 2018/2020, ha avuto riflessi contabili diretti anche sull'esercizio finanziario 2018 del corrente bilancio modificato in sede di variazione adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 28 del 30.11.2018.

In particolare, l'atto transattivo approvato con la deliberazione n. 28 prevede, tra l'altro, l'erogazione da parte della società Parco Eolico, entro e non oltre il 31.12.2018, dell'importo di euro 100.000,00 (erogazione di fatto già avvenuta il 28.11. u.s.). A fronte di tale somma incassata ed a seguito della variazione del bilancio 2018 già approvata, si ripete, dal consiglio comunale, sono state stanziare somme nella parte spesa per il medesimo importo con conseguente approvazione, da parte della Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 161 del 5.12.2018, della relativa variazione al Piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione di risorse ai responsabili di spesa.

La revoca in autotutela della deliberazione del Consiglio comunale n. 23/2018 avrebbe quale conseguente effetto, quello del venir meno degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018 che non potrebbero essere ripristinati mediante una nuova delibera di variazione di bilancio posto che l'ultima data utile per apportare variazioni al bilancio è fissata al 30.11.2018.

L'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 al comma 3, dispone, infatti:

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

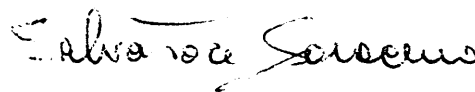
- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

Pertanto, qualora dovesse verificarsi la necessità di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2018 occorre disporre l'inibizione di impegni di spesa fino alla concorrenza dell'importo di 100 mila euro sui capitoli il cui stanziamento è stato incrementato con deliberazione della G.C. n. 161 del 5.12.2018.

Girifalco, 10 dicembre 2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Salvatore Saraceno



anci.it

ALL "C" ↺

Questo sito web utilizza i cookie per monitorare l'utilizzo e le preferenze.

Questo sito utilizza cookies tecnici e analitici, anche di terze parti, per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Se non acconsenti all'utilizzo di cookie di terze parti alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Chiudendo questo banner o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all'uso dei cookie. Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la [cookie policy](#).

Visualizza

Accetta

Blocca

In evidenza Sicurezza urbana Rinnovabili e risparmio energetico Anci Giovani Minori stranieri non accompagnati Protezione Civile Lavoro pubblico Riordino province/città metropolitane Patrimonio Comune Municipi Senza Frontiere Modifiche legge 243/2012 Urbact III Co-City DI Enti Locali 2017 Amministrative 2017 Legge di Bilancio 2018 Note di lettura AnciInforma Legge di Bilancio 2019

TOP NEWS

Via libera Anci al Fondo sicurezza urbana, Pella: "Risorse importanti in arrivo per i Comuni"

Sei in: [Homepage](#) » [L'Associazione](#) » [Uffici](#) » [Area Comunicazione](#) » [Ufficio Stampa](#) » [Progetti editoriali](#) » [Comunicati Stampa Anci](#)

LEGGE DI BILANCIO - STOMEIO: "SERVE SEGNALE COMUNI SEDE AZIENDE EOLICHE"

[15-12-2017]

L'Anci auspica che in seno alla legge di Bilancio 2018, attualmente in corso di esame alla Camera, si possa dare un segnale positivo a tutti quei Comuni, sul cui territorio operano aziende eoliche, che oggi rischiano di trovarsi in grave dissesto finanziario". Queste le parole del delegato all'Energia e ai Rifiuti dell'Anci Ivan Stomeio, sindaco di Melpignano, che spiega: "Sono infatti numerosi i Comuni che oggi si vedono contestate convenzioni e misure compensative proposte dagli stessi operatori, non soltanto sul territorio pugliese ma in tutta Italia. E' una situazione esplosiva e dannosa ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, del consolidamento dei conti e della crescita economica, nonché ai fini del rispetto degli obiettivi della Strategia Energetica nazionale approvata lo scorso novembre, in cui il Governo ha riconosciuto l'importanza di risolvere la questione".



anci.it
Redazione
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
Contatti: Tel. 06680091 - Fax 0668009202

Gestione tecnica a cura di
ancitel
La rete dei Comuni italiani

Versione grafica

Cambia



SERVIZI ANCI

CONVEGNI E SEMINARI

ASSEMBLEE ANCI

ANCI RIVISTA

GAZZETTA UFFICIALE

LAVORI PARLAMENTARI

DOSSIER E RICERCHE

CONVENZIONI

PROTOCOLLI D'INTESA

SITI TEMATICI

Piccoli Comuni

Unioni di Comuni

Consigli Comunali

Richiedenti Asilo e Rifugiati

Permessi di soggiorno

Anticontraffazione

Prima Infanzia

Osservatorio Smart City

Patrimonio Immobiliare

Protezione Civile

Retribuzioni apicali Anci

Opendata Anci

Pari Opportunità

Sicurezza urbana

Municipi Senza Frontiere

STATISTICHE ACCESSI
contatore free



Rinnovabili, Anci: misure compensative aziende-Comuni

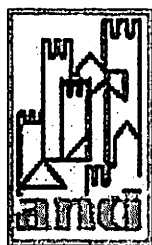
Subito un tavolo di confronto

Roma, 22 mar. (askanews) – “Chiediamo che venga convocato un tavolo politico tra Anci, ministeri interessati e Regioni, per arrivare ad una interpretazione univoca e condivisa sulla validità degli accordi sottoscritti dalle aziende con i Comuni”.

Lo afferma Ivan Stomeo, sindaco di Melpignano e delegato Anci a energia e rifiuti, al termine dell'incontro con i sindaci dei Comuni interessati ai ristori accordati dalle aziende per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici sul territorio. Al centro della riunione, le richieste di rinegoziazione di quegli accordi avanzate da alcune aziende, che in qualche caso hanno persino chiesto di vedersi restituite le somme già erogate ai Comuni.

“Dobbiamo capire come le linee guida introdotte dal decreto ministeriale nel 2010 incidano nel futuro per i nuovi impianti, e se intervengano anche sulle convenzioni già sottoscritte prima della sua emanazione”, spiega Stomeo.

“E' importante – conclude il delegato Anci – che finalmente su un tema così sentito dalle amministrazioni locali ritorni l'idea del confronto. Grazie all'azione del presidente Decaro, dopo anni potremo affrontare una questione delicata, che attiene non solo alla vita dei Comuni, ma anche alla qualità dei servizi offerti ai cittadini”.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE EMENDATIVE ANCI

12 SETTEMBRE 2017

SINTESI DEGLI ARGOMENTI

- 1. Inquadramento generale**
- 2. Produzione energia da FER rinnovabili**
- 3. Efficienza energetica**
- 4. Misure relative alla mobilità sostenibile nella prospettiva degli enti locali**
- 5. Osservazioni su meccanismi finanziari/fondi disponibili**
- 6. Considerazioni finali**

Inquadramento generale

L'ANCI esprime apprezzamento per il lavoro prodotto dal Governo, in particolare rispetto alla fase di consultazione aperta svolta e al messaggio proveniente da due dicasteri chiave, come lo Sviluppo Economico e l'Ambiente. Nel condividere gli obiettivi prefissati e la cogenza delle azioni, si esprime anche la convinzione che gli impegni sottoscritti a livello internazionale dal nostro Paese richiedano uno sforzo in qualche misura più ambizioso di quanto stabilito nella Strategia. Si condivide con parte degli stakeholder auditi il timore che gli sforzi necessari per conseguire i risultati attesi possano essere ancora da molti largamente sottovalutati. Anche alla luce dei disastri ambientali che hanno colpito duramente molte zone del globo e, sebbene in scala ridotta, unitamente ad aggravanti di natura diversa, il nostro Paese, è sempre più chiara a tutti l'urgenza di superare barriere comportamentali, di mercato, organizzative e politiche per raggiungere celermente la decarbonizzazione complessiva della nostra economia.

L'Italia – a due anni dalla Conferenza sul Clima di Parigi - deve ridurre le emissioni di almeno il 33% nei settori non europeizzati, tra cui i trasporti. Il punto di partenza è stato tracciato, ora occorre lavorare tutti insieme, con una governance se possibile ancora più integrata e incisiva per consentire una transizione decisa e veloce. La tutela della nostra "casa" deve essere trasversale a qualsiasi scelta si intraprenda nei diversi settori economici, di policy, del vivere comune.

Produzione energia da FER rinnovabili

In questi ultimi anni, fenomeni non collegati tra loro, ovvero crisi economica e contrazione / graduale esaurimento delle risorse combinate con la necessità di ridurre l'uso dei combustibili fossili per evitare il disastro climatico, hanno messo in risalto l'urgenza di pianificare una più solida "indipendenza" energetica, già a partire dalle importazioni, come pure da risorse ormai in via di esaurimento. Occorre ragionare sulle azioni concrete da mettere in atto seriamente per ridurre le emissioni di gas serra. E da ciò le perplessità del modello proposto per il nostro Paese, come emerge nella SEN 2017, di "hub" europeo del gas.

Anci porta avanti un modello energetico, sostenibile per il territorio, basato in modo preponderante sulle fonti rinnovabili, sintetizzabile nella formula "piccolo e distribuito", e per tale ragione sostiene lo sviluppo della generazione distribuita di energia rinnovabile, auspicando un ripristino dei "sistemi di distribuzione chiusi" - reti elettriche che permettono di scambiare energia prodotta verso più clienti. L'utilizzo dei "sistemi di distribuzione chiusi" da parte dei singoli cittadini/privati consumatori e produttori "prosumers", da piccole, medie o grandi aziende, da comuni, soprattutto di dimensioni ridotte e in gestione associata, scardinerebbe un sistema basato su forme oligopolistiche, che scaricano sui costi energetici dell'utente finale loro inefficienze, organizzazioni sovradimensionate, tanti sprechi.

Per tale ragione, si vuole estendere e dare corpo al modello mediante la proposta di revisione dell'attuale sistema vigente, a favore di una maggiore parità e autonomia energetica locale, sulla falsariga di quanto stabilito nel testo di legge francese sulla transizione.

Ciò assume una valenza assai migliore se si pensa al legame che la componente produzione deve avere con la componente consumo, in termini di risparmio/efficienza nei diversi usi finali, dagli immobili, alle reti, ai mezzi (mobilità). Nella determinazione della politica incentivante occorre tenere ben presente quanto occorre impedire che diventano prioritari fenomeni e investimenti speculativi, come già avvenuto in passato, sulla scia di una costruzione di un quadro di sostegno non restrittivo in tal senso. Passando però ad un taglio lineare degli incentivi che, se non adeguatamente accompagnati da un robusto e testato sistema di regole, al tempo stesso semplici e "sburocratizzate", rischia di distruggere intere filiere e di generare distorsioni e fallimenti reali sul territorio, come il caso degli impianti eolici che dettagliamo di seguito. Legare quindi il sostegno alle FER all'efficienza, anche cambiando la tipologia di incentivi, oggi legati alla bolletta dei cittadini, all'autoconsumo e agli utilizzi virtuosi, diventa l'unica strada per rendere sostenibile e profittevole un aiuto alle rinnovabili.

Installazione impianti eolici sul territorio e relativi indennizzi/compensazioni

La questione riguarda il riconoscimento delle compensazioni o indennizzi quantificati all'atto della stipula di convenzioni tra le aziende produttrici di energia rinnovabile e i Comuni sul cui territorio sono stati installati gli impianti eolici (in misura residua fotovoltaici), con una concentrazione particolare nella provincia di Foggia e in particolare nella Daunia. Tali somme - impropriamente definite "royalties" - sono state negli ultimi anni contestate e non più erogate ai Comuni, nonostante fossero previste negli atti convenzionali in vigore, con il rischio ad oggi incombente e quantomai grave di compromettere la tenuta dei bilanci degli enti locali interessati. La realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili in Italia infatti è stata caratterizzata, nei primi anni, da complesse vicende normative che hanno visto l'intrecciarsi di norme nazionali e regionali, queste ultime spesso dichiarate incostituzionali. Tale situazione ha come spartiacque il 2010, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", approvate ben 7 anni dopo l'entrata in vigore del d.lgs.387/03, che aveva l'obiettivo di uniformare il quadro normativo e regolarlo in assenza di indicazioni nazionali e tentare di governare lo sviluppo indiscriminato di impianti alla luce del boom avutosi tra la fine del 2006 e il 2007. Il DM di settembre 2010 ha introdotto, per quel che concerne l'indennizzo a favore dei Comuni pagato dalle società titolari degli impianti, un tetto massimo (3%), la natura dell'indennizzo non monetaria, e la finalizzazione di tali compensazioni da identificarsi come interventi finalizzati alla tutela e valorizzazione ambientale. Per quel che concerne la Puglia, e uno dei territori a maggiore concentrazione di impianti eolici in Italia, il picco di richieste, autorizzazioni e realizzazioni di impianti è compreso nel periodo precedente al 2010, quindi prima dell'approvazione delle Linee Guida. Il risultato è stato che nella maggior parte dei casi le società eoliche hanno trattato direttamente con le amministrazioni comunali un quadro di contributi prevedendo, nelle

convenzioni proposte ai Comuni, in molti casi, un contributo una tantum all'avvio dell'istruttoria, un contributo alla realizzazione dell'impianto ed un contributo in termini di percentuale dell'energia prodotta e venduta. Le convenzioni sottoscritte, come detto precedentemente all'entrata in vigore del DM settembre 2010, prevedono un tetto superiore al 3% e non sono direttamente finalizzate ad interventi nel settore ambientale. Tali società hanno liquidato le prime quote e successivamente, nel richiamare le previsioni del DM 2010, hanno richiesto il ridimensionamento dell'indennizzo e, in alcuni casi, anche la restituzione delle somme già erogate.

Ad oggi, l'unico giudizio esistente – negativo per i Comuni - in materia (trattasi in realtà di risorse idriche) riguarda una sentenza resa dal Tribunale superiore delle Acque. I Comuni di Candela e Ascoli Satriano (FG) hanno avanzato decreti ingiuntivi e sono in corso i contenziosi.

Il mancato rispetto di quanto previsto nelle convenzioni ante 2010 da parte dei titolari degli impianti FER oggi in esercizio determinerebbe gravissime conseguenze per i Comuni sul piano della tenuta economica determinando situazioni di vero e proprio dissesto. La situazione appare drammatica per i Comuni della provincia di Foggia, dove sono presenti oltre 1000 pale eoliche installate (per lo più figlie della normativa regionale del 2006 successivamente dichiarata incostituzionale) che determinano un significativo contributo alla produzione nazionale di energia da fonte rinnovabile. Tale sviluppo è stato reso possibile sicuramente dalle ottimali condizioni geografiche e di vento ma anche grazie alla promessa di un adeguato ristoro economico, ritenuto indispensabile dagli amministratori di quelle comunità.

Una brusca inversione delle previsioni iniziali finirebbe per alimentare un clima di avversione alla installazione degli impianti di produzione di energia da rinnovabile di grossa taglia che finirebbe per incidere negativamente anche su eventuali iniziative di revamping (ristrutturazione degli impianti eolici) e riuso energetico delle aree già oggi occupate. In tal senso è bene riferire che molti impianti sono nati tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000 e che, pertanto, a breve saranno oggetto di dismissione e/o di revamping.

È del tutto evidente che, in assenza di attenzione alle tematiche economiche delle comunità locali, sarà estremamente complicato prevedere la permanenza delle installazioni con effetti negativi sotto il profilo della strategia energetica nazionale e di quella comunitaria. Tale situazione, portata all'estremo, rischia di provocare il fallimento degli obiettivi energetici al 2030, riproposti nella revisione della SEN 2017, dal burden sharing e dai diversi piani regionali, danneggiando tutti i soggetti coinvolti nella filiera produttiva energetica.

ANCI, in via prioritaria, chiede al Governo di intervenire con una specifica norma che faccia salve le convenzioni sottoscritte prima del DM di settembre del 2010, salvaguardando le economie dei Comuni e l'erogazione del contributo da parte delle società titolari degli impianti nei modi e nelle forme già pattuite; chiede al MISE di istituire e insediare un tavolo permanente (già costituito a livello ANCI-Comuni), coinvolgendo anche le associazioni di rappresentanza del settore eolico, che analizzi le situazioni critiche determinatesi e proponga soluzioni transattive credibili ed accettabili da parte di tutti, anche dei Comuni.

Efficienza energetica

Per quanto riguarda l'efficienza energetica, l'ANCI concorda che questa deve rappresentare uno dei punti più importanti della Strategia e pone alcuni temi su cui riflettere e potenziare le azioni già intraprese. Ciò richiede inoltre una revisione della governance dell'efficienza energetica, che va necessariamente potenziata, se si mira al successo della strategia e del piano d'azione nella realizzazione dei rispettivi obiettivi, a partire da un maggiore coordinamento di ruoli e attività delle strutture tecniche centrali.

Innanzitutto, si reputa necessario potenziare gli interventi "di sistema" e di rapida attuazione, in linea con gli obiettivi dichiarati anche in un Protocollo per la qualità dell'aria sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente, l'ANCI per le città metropolitane e le Regioni, che a nostro parere costituiscono driver veloci per il raggiungimento degli obiettivi nazionali:

- Innovazione ed efficientamento pubblica illuminazione;
- Utilizzo diffuso dell'ICT per il monitoraggio e controllo di consumi, impianti e usi finali;
- Misure di soft policy;
- Finanziamento dell'efficientamento del patrimonio pubblico, soprattutto locale, con funzione esemplare verso i cittadini e altri soggetti privati.

Rispetto le reti di pubblica illuminazione, se è vero che il loro efficientamento, riguardante soprattutto i Comuni, può costituire una misura veloce e efficace di riduzione di costi e di emissioni di CO₂, efficientando i consumi in termini di KWh, poiché alti sono i margini di miglioramento su un parco infrastrutturale in molti casi obsoleto, è vero anche che le reti di IP rappresentano un driver importante di innovazione ed implementazione di servizi a valore aggiunto in un contesto urbano ma che ciò presuppone la conoscenza del territorio, dei fabbisogni e dello stato dell'arte delle iniziative che ne sono espressione. Molti Comuni negli ultimi anni hanno investito migliorando le performance delle reti e abbattendo notevolmente i consumi, generando casi virtuosi anche in termini di integrazione di servizi innovativi.

Nonostante i passi avanti compiuti anche a livello metodologico (si pensi al progetto PELL di ENEA), e dalla standardizzazione / semplificazione della fase di affidamento portata avanti da Consip, si ritiene che siano ancora altissimi i margini di risparmio e di intervento, e che sia necessario un supporto specifico sulla linea di intervento, in particolare verso le amministrazioni comunali.

Rispetto l'utilizzo massivo delle ICT nel controllo e monitoraggio dei consumi, ciò si ritiene fondamentale sia a livello di interventi sugli usi finali (anche a livello privato) sia a livello più alto e gestionale a supporto dell'azione di un decisore pubblico rispetto il proprio patrimonio in senso esteso. Si tratta di tradurre in "cruscotto" quanto è stato da molti Comuni redatto sulla carta nell'adesione al Patto dei Sindaci, attraverso la predisposizione di una banca dati delle emissioni. Per dare concretezza e profondità all'azione, il punto di partenza dovrebbe essere incentivare e sostenere finanziariamente la costruzione di una base di conoscenza (a ciò doveva servire il finanziamento dei PAES).

Tradotto sul piano più operativo e in scala ridotta, occorre spingere per diffondere maggiormente l'utilizzo delle tecnologie ICT per il raggiungimento – con interventi a impatto ridotto e per lo più poco invasivi- degli obiettivi di riduzione dei consumi, in ottica di smart building. La gestione integrata e intelligente del patrimonio ad esempio pubblico deve essere esemplare e trinitante rispetto all'efficientamento e la gestione di un condominio e di un quartiere intero. Infatti, un approccio integrato ed esteso alla visione e valutazione di "agglomerati significativi di edifici" o "quartieri", nell'impatto che le componenti e il contesto urbano esterno hanno sull'interno dei singoli edifici e viceversa, e nella logica di migliorare ed incidere sulla pianificazione di un quartiere "quasi zero" non limitandosi al singolo edificio, consente di raggiungere obiettivi di sostenibilità potenzialmente di molto superiori. A condizione che nella pianificazione si ottimizzi la componente produttiva da fonti energetiche rinnovabili per l'autoconsumo diffuso dell'area oggetto di intervento, e si integrino gli altri servizi/ambiti sostenibili (mobilità, verde urbano, raccolta differenziata, ecc.).

Per raggiungere tali risultati occorre essere consapevoli che serve una azione più incisiva sugli enti locali e sui cittadini/utenti finali. Sui secondi, per favorire un cambio comportamentale, si potrebbero introdurre apposite misure di soft policy, ad esempio incentivi non monetari, sulla scia dello sgravio fiscale degli interventi di efficienza energetica, concordati con gli enti locali, in modo da favorire comportamenti, scelte e interventi da parte degli utenti finali, cittadini e imprese, virtuosi da un punto di vista ambientale ed energetico.

Sui primi occorre quantomai lavorare su azioni di rafforzamento delle competenze nelle amministrazioni locali. Se pensiamo solo al settore "edifici", alla luce del quadro normativo attuale che vede il Comune responsabile del controllo sugli interventi edilizio-impiantistici, il più delle volte senza un "ufficio energia e sicurezza degli impianti" comunale che eserciti il controllo almeno formale degli interventi nel settore edilizio, i professionisti esterni si assumono pesanti responsabilità derivanti dall'attribuzione dei poteri e dei compiti autocertificativi dei titoli abilitativi edilizi negli atti professionali progettuali. D'altro canto, i dirigenti ed i dipendenti degli uffici tecnici urbanistici, quasi mai di estrazione impiantistica, non hanno le competenze professionali per esaminare neanche dal punto di vista formale le relazioni tecniche redatte ai sensi della legge n. 10/91, relazioni che nel migliore dei casi vengono riposte degli scaffali di archivi o nella gran parte di casi non vengono neppure richieste e/o non vengono presentate dai progettisti. Un Comune è chiamato oggi attraverso il proprio regolamento edilizio a promuovere ed incentivare interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e imporre alti standard di efficienza energetica e sostenibilità edilizia nelle nuove costruzioni, promuovendo in tal modo lo sviluppo di imprese di costruzione in possesso di competenze innovative e di maestranze adeguatamente formate per i nuovi processi costruttivi. In tal senso, la dicotomia tra lo sviluppo edilizio ed urbanistico e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 adottati e stabiliti nel P.A.E.S., può essere risolta unicamente con una "nuova edilizia" del tipo nZEB e smart district ed una rigenerazione urbana e rinnovamento edilizio ed energetico nell'ottica della riduzione dei consumi energetici, in tal modo ogni nuova costruzione dovrà assicurare un equilibrio neutrale delle emissioni di CO2 della città. Incentivi di tipo economico o edilizio-

urbanistico (soft) possono consentire agli imprenditori più innovatori ed ai cittadini il recupero degli extra-costi di interventi di alta qualità energetica e di sostenibilità ambientale

Oggi sono disponibili per le Amministrazioni Comunali le tecnologie innovative idonee ad assicurare un miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali, sono intercettabili fondi extra civico bilancio mediante la partecipazione a programmi e bandi comunitari, nazionali e regionali, sono disponibili figure professionali in grado di guidare il programma comunale verso tali obiettivi. Ma serve una spinta del Governo che consenta alla pubblica amministrazione di avere linee di assistenza tecnica mirata e semplificazioni/incentivi ad investire nelle proprie strutture. Le Amministrazioni devono essere capaci (costruzione della capacity building) di esercitare il ruolo esemplare assegnato alla P.A. dagli orientamenti comunitari e dalle disposizioni di legge anche in materia di spending review, assumendo il ruolo di attore della green economy a livello locale, adottando una governance dei processi efficace ed efficiente che sappia sfruttare i drivers a disposizione e possa consentire alla cittadinanza di cogliere le opportunità disponibili per lo sviluppo e la crescita del territorio.

Misure relative alla mobilità sostenibile nella prospettiva degli enti locali

La strategia energetica nazionale rappresenta un tassello decisivo per l'attuazione di una più ampia strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, in tal senso la SEN2017 pone degli obiettivi ambiziosi per lo sviluppo delle rinnovabili, più ambizioso rispetto agli impegni comunitari programmati al 2030, ma probabilmente ampliabili maggiormente. Si prevede infatti che il contributo prodotto da queste rappresenti il 27% dei consumi complessivi, che si declinerà per il settore elettrico alla copertura di almeno il 50%. Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario anche un incremento importante delle stesse nel settore dei trasporti, passando dal 6,4% del 2015 al 17%-19% al 2030.

Per il raggiungimento di questi obiettivi la SEN2017 prevede tre azioni:

1. la diffusione del biometano
2. la diffusione dei biocarburanti
3. una forte penetrazione sul mercato delle auto ibride plug-in nonché di mezzi totalmente elettrici.

Gli enti locali nell'attuazione di queste azioni possono svolgere un ruolo importante per il raggiungimento dei risultati attesi, sia per la fornitura di materia prima per la produzione di biocombustibili avanzati (FORSU, RSU, fanghi da impianti di depurazione acque, olii vegetali esausti), che come utilizzatori finali degli stessi su mezzi di servizio.

Relativamente alla penetrazione dell'auto elettrica sul mercato, pare maggiormente coerente un approccio tecnologicamente neutro come già previsto nel recepimento della direttiva DAFI e confermato nella SEN2017 (pagina 75 del testo in consultazione).

Si ritiene quindi importante non dimenticare che i motori dei veicoli elettrici possono essere alimentati indifferentemente da una batteria (BEV – Battery Electric Vehicle) o da una cella a combustibile ad idrogeno (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle) e che l'idrogeno può

rappresentare un vettore ad emissioni zero, se generato da energie rinnovabili non programmabili e, che al pari dei veicoli a batteria, potrebbe rappresentare un sistema di accumulo diffuso dell'energia con importanti risvolti sull'ambiente e sulla salute delle nostre città, in particolare per quelle aeree che presentano criticità da inquinamento atmosferico dovuto anche alla natura orografica del territorio, quale ad esempio la pianura padana.

Parimenti lo storage o stoccaggio dell'idrogeno potrebbe rappresentare una frontiera interessante per la gestione del surplus energetico prodotto da fonti non programmabili che garantirebbe maggiore sicurezza energetica per il Paese. Per tale ragione ANCI ritiene sottodimensionata l'attenzione da parte del Governo all'idrogeno, alla semplificazione delle procedure di stoccaggio in Italia eccessivamente stringenti, alla sperimentazione di pratiche virtuose – in termini di economia circolare – che vede l'idrogeno come alimentazione energetica alternativa di utilizzi finali molto diversi tra loro.

Per la diffusione dei veicoli con motore elettrico, il momento delle gare per l'affidamento di servizi pubblici locali (es. TPL, concessioni autostradali, ecc.) rappresentano un'incredibile occasione per innalzare il livello di qualità e dare una spinta all'infrastrutturazione, prevedendo la realizzazione di punti di ricarica.

I consumi finali di energia per i trasporti rappresentano al 2015 il 33% dei consumi energetici nazionali. Nonostante l'Italia parta da un livello di intensità energetica inferiore alle media UE, vi è un potenziale residuo energetico importante nel settore della mobilità.

L'efficientamento energetico del settore dei trasporti contribuirà anche alla riduzione del 22% delle emissioni di CO2 rispetto a quella immessa nell'ambiente nel 2015. Si concorda con le azioni proposte dalla SEN2017, ponendo l'attenzione affinché per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si incentivino la realizzazione di piani urbani della mobilità sostenibile che mirino a raggiungere risultati anche nel medio-lungo periodo e che coinvolgano anche gli enti locali di minori dimensioni. Per una migliore pianificazione e programmazione si ritiene vadano incentivati e utilizzati sistemi di ITC per comprendere la domanda di mobilità e costruire un'offerta efficace. La pianificazione energetica e della mobilità deve essere integrata alla pianificazione urbanistica, affinché lo sviluppo del territorio fin dalla fase della sua pianificazione vada di pari passo con l'infrastrutturazione integrata – energetica e per la mobilità - con punti di ricarica nelle nuove aree di sviluppo urbanistico di tipo produttivo e commerciale.

Inoltre per permettere una penetrazione nel mercato migliore dei veicoli a motore elettrico è necessario che a livello di regolamentazione di accessibilità (e sosta) ai centri storici e aree urbane vi sia una regolamentazione univoca. Rispetto a questo ANCI ha iniziato un percorso di accompagnamento per la standardizzazione delle misure regolatorie nei Comuni, parallelamente ad un dialogo con i soggetti privati per migliorare la progettualità relativa ai servizi e alle infrastrutture negli enti locali. Relativamente al parco veicolare pubblico infine si ritiene – come per il parco immobiliare - vadano incentivate soluzioni che favoriscano il suo rinnovo e la sua valorizzazione, anche in questo caso per l'alta valenza esemplare.

Osservazioni su meccanismi finanziari/fondi disponibili

Rispetto al tema dei meccanismi finanziari, da affrontare collateralmente ai temi verticali che compongono la strategia, si segnala nella maggior parte dei casi l'utilizzo inefficiente, scarso o del mancato utilizzo di fondi/meccanismi finanziari disponibili, spesso invece potenzialmente connessi tra loro o utilizzabili in sinergia dalle amministrazioni locali.

Tra gli strumenti oggi disponibili, il nuovo "Conto termico" rappresenta un'opportunità interessante per le amministrazioni locali, innovato e semplificato rispetto al precedente ma ancora eccessivamente complesso e di conseguenza non adeguatamente utilizzato. Ai Comuni è consentito il cumulo degli incentivi con sostegni in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili. Ciò rende possibile attivare un meccanismo sinergico – oggi partito soltanto in pochissime Regioni, tra cui la Puglia al sud, consentendo alle amministrazioni pubbliche di riqualificare il proprio patrimonio senza esborso finanziario, se non per effettuare – dove non esistenti delle diagnosi energetiche (poi comunque rimborsate al 100%). Ad oggi l'accesso e l'utilizzo del conto termico è ancora estremamente basso, nonostante l'enorme opportunità e il vantaggio per le amministrazioni pubbliche. Occorre in tal senso non soltanto diffondere l'informazione tra le amministrazioni ma piuttosto stimolare le Regioni a predisporre meccanismi (anche in forma di bando) complementari al conto termico, in modo da finanziare sui fondi FESR 2014-2020 la restante quota dell'investimento o le diagnosi energetiche necessarie alla candidatura (ad esempio in forma aggregata per il patrimonio di un territorio), e successivamente lavorare con le amministrazioni accompagnandole nel processo attuativo.

Un altro esempio è dato dai fondi derivanti dalle aste delle emissioni di CO₂, ovvero il sistema dell'Emission Trading. L'utilizzo di tali risorse – ad oggi in gran parte non spese - consentirebbe ai Comuni, indipendentemente dalla classe dimensionale, di attuare gli obiettivi di sostenibilità territoriale e urbana in sinergia con diverse risorse disponibili, siano esse relative alla programmazione 2014-2020, o a meccanismi incentivanti come il cosiddetto "Conto Termico 2.0. In particolare i fondi ETS potrebbero, per portare l'esempio concreto del Conto Termico, intervenire a sostegno sulla fase diagnostica, sull'accumulo ("storage") dell'energia per più utilizzi finali (dal patrimonio immobiliare ai mezzi di mobilità), sull'efficientamento della pubblica illuminazione e sulla sperimentazione della gestione energetica distribuita e diffusa in comunità.

Meritano un commento in generale anche i fondi strutturali 2014-2020, per cui rileviamo grande ritardo nell'attuazione, in varie Regioni, e un costante scollamento dalle altre iniziative (opportunità progettuali piuttosto che finanziarie) che interessano i territori. O ancora la piena attuazione del Fondo per l'Efficienza energetica, in un momento in cui in molte regioni tardano a partire i bandi PO FESR sull'efficienza energetica, potrebbe fungere da acceleratore importante su molte opportunità, in precedenza dettagliate. Il ritardo è un comune denominatore anche delle misure di sostegno finanziario dedicate al rinnovo del parco mezzi TPL. Nel corso dell'inverno scorso, sono state infatti stanziati dal MIT specifiche risorse (circa 4 Miliardi di Euro) per finanziare uno dei comparti a più alto fabbisogno di decarbonizzazione – come il trasporto pubblico – e la fase attuativa, demandata alle Regioni, stenta a dispiegarsi,

rallentando gli interventi nelle aree urbane, soprattutto nelle aree metropolitane o ad alta intensità di inquinamento atmosferico.

Considerazioni finali

La politica energetica, come anche l'innovazione, è un tema trasversale a tutti gli ambiti della vita di una comunità. La strategia proposta, pur nell'apprezzabile lavoro presentato dal Governo e che costituisce un valido punto di partenza, può avere maggiore ambizione, fornendo gli elementi per lavorare in sinergia, potenziando la ricerca, orientando la filiera produttiva locale, correggendo i comportamenti e dando il corretto esempio ai cittadini, considerando i Comuni come alleati importanti nel raggiungimento di obiettivi di vitale importanza per il nostro futuro. Per tale ragione, auspichiamo che molti dei punti proposti possano sollecitare positivamente il Governo, possano generare un processo virtuoso di confronto e collaborazione con gli enti locali.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Elisabetta Ferraina

Il Segretario Comunale
D.ssa Fratto Rita Rosina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.gs n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:

☐ del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

☒ del 4° comma dell'art. 134 del D- Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).

Lì 19/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Fratto Rita Rosina

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'albo pretorio on line,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267).

Nr. 13 Reg. Pubblicazioni

Lì 9/1/2019



Il responsabile Albo on line

D.ssa Cimino Giuseppina

Cimino